



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Gianluigi Canali,

nel procedimento di omologazione del piano del consumatore (legge n. 3/2012) iscritto al n. 6/2021 r.g.;

vista la proposta presentata da FLAVIA FAVALLI e la documentazione allegata;

vista la relazione del dott. Vincenzo Monte nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

rilevato che le contestazioni mosse da Banca Sistema – cessionari del credito della società finanziaria Figempa – sono in parte infondate e in parte inammissibili;

che, quanto alle prime, si deve rilevare che Flavia Favalli versa in uno stato conclamato di sovraindebitamento, considerato che il reddito disponibile, al netto di quanto pagato mensilmente ai propri creditori, è pari a circa 550 euro mensili circa e si trova, quindi, al di sotto della soglia di povertà;

che, quanto alle seconde, si deve rilevare che quando Figempa erogò il finanziamento alla Favalli questa aveva un reddito disponibile di euro 532,36;

che il comportamento del creditore non appare conforme al disposto dell'art. 124 bis del dlgs 385/1993;

che, conseguentemente, Banca Sistema, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 3/2012, non può opporsi all'omologa del piano se non per comportamenti dolosi del debitore;

che il gestore della crisi nella relazione alla seconda integrazione del piano ha accertato che le cause del sovraindebitamento sono da ricercare nella decisione della Favalli di acquistare un immobile per abitarvi, senza tener conto che le spese connesse al suo acquisto e al suo utilizzo non sarebbero state sostenibili se non facendo ulteriore ricorso al credito;

che detto comportamento non può certo reputarsi doloso;

che la convenienza del piano, rispetto all'alternativa liquidatoria, non può essere qui valutata, in assenza di opposizione da parte di creditore incolpevole;

ritenuto che, non essendo prevista alcuna attività di liquidazione, non appare necessaria la nomina di un liquidatore, ferma la vigilanza dell'o.c.c. ai sensi dell'art.13 legge cit.;

ritenuto perciò che sussistono le condizioni per l'omologazione del suddetto piano;

p.q.m.

omologa il piano del consumatore proposto da FLAVIA FAVALLI nata a Brescia il 9.11.1959 e residente in Brescia via Sant'Orsola n. 22 e ne ordina la pubblicazione una volta a cura della cancelleria nell'apposita area denominata "Crisi da sovraindebitamento" del sito del Tribunale di Brescia;



dispone che ai sensi dell'art.13 legge cit. l'o.c.c. vigili sull'esatto adempimento dell'accordo relazionando a questo giudice ogni sei mesi.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Brescia, 23 marzo 2022

Il g.d.
dott. Gianluigi Canali

